

Segreteria Generale
Affari Legali – Giustizia Sportiva
Roma, 14 febbraio 2025

Sig. Nicolò Romano
c/o avv.ti Nicolas Vacchi e Irene Bonora
tramite pec: avv.nicolasvacchi@ordineavvocatibopec.it;
irene_bonora@ordineavvocatibopec.it

Procura Federale
Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, pc
Gug Centrale
Gug EmiliaRomagna
Sig.ra Chiara Monetti

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Procedimento 38/FIN/2024; Decisione 3/2025 del 11.02.2025.

Si trasmette in allegato il provvedimento della Prima sezione del Tribunale Federale depositato in data odierna.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza



TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE

PROCEDIMENTO 38/FIN/2024

DEFERIMENTO ROMANO NICOLO' (Tess. FIN 1004923)

DECISIONE 3/2025 DEL 11.02.2025

Il giorno 11 febbraio si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale, con atto del 07.01.2025 ha deferito avanti il Tribunale Federale, sezione prima, il sig. Nicolò ROMANO (tesserato FIN n. 1004923), per violazione dell'art. 17 del Regolamento Giustizia Sportiva, con le aggravanti di cui all'art. 25 comma 3, lettere b) e d) del Regolamento di Giustizia Sportiva;
- il P.F., in particolare, ha contestato la gravità e la rilevanza illecita di plurime condotte del tesserato Romano finalizzate a controllare, intimidire e tormentare la sig.ra Chiara Monetti dopo la fine della relazione sentimentale tra loro intercorsa, a far tempo dal settembre 2023 ad oggi, per i fatti accaduti in Roma e attraverso strumenti telematici;
- la predetta incolpazione è poggiata anche sul procedimento penale attualmente pendente nei confronti del Romano ed avente ad oggetto, giustappunto, gli atti persecutori subiti e denunciati dalla sig.ra Monetti;
- il deferito è stato rappresentato nel corso del presente procedimento dai difensori di fiducia Avv. Nicolas Vacchi e Avv. Irene Bonora, e ha richiamato quale proprio scritto difensivo la memoria a propria firma depositata nel corso delle indagini;
- all'udienza dell'11.02.25 è stata sentita l'esponente Chiara Monetti su richiesta della Procura Federale, e dopo ampia discussione così come compendiate nel verbale relativo, le parti concludevano nel modo seguente: il PF chiedendo la sospensione da ogni attività federale del Romano per 18 mesi; la parte

offesa chiedendo preliminarmente la sospensione del procedimento in attesa del giudicato penale, nel merito l'assoluzione, ovvero in via subordinata l'applicazione della sanzione minima disciplinare,

RITENUTO CHE

- preliminarmente, non è ammessa la sospensione del procedimento in forza dell'art. 87 comma 7 del Regolamento di Giustizia FIN (".....in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito.....") , nonché in forza del principio inconfutabile dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e della relativa azione disciplinare;
- il materiale documentale acquisito agli atti del presente procedimento ha delineato un contesto sufficientemente chiaro e attendibile affinché si possano valutare le condotte ascritte al deferito, quindi, indipendentemente dalla pendenza del procedimento penale relativo al medesimo fatto, peraltro, ancora in fase di indagini;
- risultano senz'altro provate da alcuni file-audio depositati in atti le espressioni insultanti e volgari gravemente sessiste rivolte dal Romano alla Monetti, al cui contenuto si rimanda integralmente, senza trascriverlo nell'odierna sede per motivi di decenza e di pudore;
- risulta, altresì, dalla copiosa messaggistica Whatsapp, l'atteggiamento ossessivo del Romano e pesantemente ingerente nella sfera privata della Monetti, caratterizzato, soprattutto, dalle insistenti richieste di conoscere dalla stessa Monetti, o dai di lei familiari e amici, i luoghi di frequentazione di quest'ultima, le posizioni in tempo reale e l'esistenza di rapporti sentimentali/carnali con altri soggetti;
- il tentativo di far credere alla Monetti di trovarsi sul ciglio di un fiume per suicidarsi (cfr messaggistica W.app) e di uno scioglimento del matrimonio dalla propria moglie (foglio del divorzio trovato sulla vettura della Monetti) integrano, a titolo esemplificativo, ulteriori condotte pressanti e persecutorie, vieppiù aggravate dal fatto che la Monetti ripetutamente ha chiesto più volte al Romano di non cercarla più e di non contattarla, e di non disturbare alla stessa stregua i di lei familiari e amici ;
- i contenuti della corrispondenza, e detti comportamenti, non sono contestati dal Romano, se non nella misura in cui di additare alla Monetti il fatto di averne avuto una percezione sproporzionata rispetto al loro valore reale;
- l'eccezione dei difensori di parte deferita sulla reciprocità dei comportamenti non coglie nel segno, giacché pare evidente la sproporzione tra i comportamenti, o quantomeno laddove c'è stata reazione

verbale veemente da parte della Monetti questa poteva ritenersi giustificata dal fatto che il Romano disattendeva sistematicamente l'invito della Monetti a non essere più molestata;

- la rilevanza sportiva di un comportamento quale parametro di valutazione per determinare un illecito disciplinare, è ormai oggetto di una granitica giurisprudenza delle Federazioni sportive, forgiata sulle linee guida indicate dal CONI, nel senso che talune condotte ascritte, pur non tenute nello svolgimento, a causa o in occasione di attività sportive, assurgono a uguale e piena rilevanza nel sodalizio sportivo in quanto potenzialmente (rectius concretamente) violative di quei valori e doveri di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, ai quali si ispira in assoluto, e a fortiori, l'ordinamento sportivo, come tali, da dovere essere rispettati dai tesserati sportivi in qualsiasi ambito e contesto, anche privato;

- tenendo conto che le aggravanti contestate possono ritenersi equivalenti a quelle attenuanti, codesto Tribunale decide di contenere la richiesta di sospensione di 18 mesi della Procura Federale nei limiti e nella misura di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Tribunale Federale I Sezione, visti gli atti, sentite le parti, irroga a Nicolò Romano (tess. FIN. 1004923) la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per nove (9) mesi per la violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Si comunichi.

14.02.2025

F.to